REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Primo referendario (relatore)
Guido Tarantelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24107** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

1. **Alessandro Albano**, c.f. LBNLSN62A27B118P, nato a Brancaleone (RC) il 27.01.1962, e residente in Cirò Marina (KR) alla via Brisi n. 40, nella qualità di legale rappresentante pro tempore dal 14.11.2022 della società **Progetto Ecologia di Albano A. & C.S.R.L.** con sede legale in Cirò Marina (KR) alla Località Lipuda Zona PIP,
2. **Rosanna Lionetti**, c.f. LNTRNN72P68C726I, nata il 28.09.1972 a Cirò Marina (KR) ed ivi residente alla via Brisi n. 40, nella qualità di legale rappresentante pro tempore dal 03.12.2015 al 14.11.2022 della **società Progetto Ecologia di Albano A. & C.S.R.L.** con sede legale in Cirò Marina (KR) alla Località Lipuda Zona PIP,

3. **Antonio Lionetti**, c.f. LNTNTN71R21C726F, nato il 21.10.1971 a Cirò Marina (KR) ed ivi residente alla Trav. III Vurghe n.1, nella qualità di legale rappresentante pro tempore dal 20.06.2013 al 03.12.2015 della società **Progetto Ecologia di Albano A. & C.S.R.L.** con sede legale in Cirò Marina (KR) alla Località Lipuda Zona PIP,

tutti rappresentanti e difesi dall'avv. Michele Mauro e dall'avv. Emanuele Campana ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Cosenza alla via Nicola Parisio nonché presso gli indirizzi pec, giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

nell'udienza pubblica del 11.06.2025, udita la relazione del Giudice relatore, udito il Pubblico ministero dott.ssa Federica Pallone, uditi l'avv. Mauro e l'avv. Campana, i quali concludevano come da verbale in atti.

FATTO

1. La Procura regionale ha convenuto in giudizio la società Progetto Ecologia di Albano A. & C. S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore all'epoca dei fatti, - sig.ri Alessandro Albano dal 14.11.2022, Rosanna Lionetti dal 03.12.2015 al 14.11.2022 e Antonio Lionetti dal 20.06.2013 al 03.12.2015, per sentirli condannare al risarcimento del danno di euro 740.000,00 in favore della regione Calabria, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.

La contestazione prende le mosse dalla nota prot. n. 36405 del 2 febbraio 2021, con cui la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Crotone, ha comunicato alla Procura attrice l'annotazione di P.G. ex art. 347 c.p.p. al termine dell'attività ispettiva esercitata nei confronti di Lionetti Rosanna, Lionetti Antonio, Alessandro Albano e altri, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 416, 81 e 640 bis del c.p., nonché violazioni al d. lgs n. 74/2000, da cui si è dato origine al p.p. n. 4345/2020 RGNR.

Dalle indagini espletate era emerso che la Progetto Ecologia (nel prosieguo, anche solo <Progetto>) era risultata beneficiaria di n. 1 contributo di € 956.925,00 concesso dal MISE a valere sul F.E.S.R. 2007/2013 e di n. 2 finanziamenti agevolati concessi dalla Regione Calabria per il tramite della Società in house Fincalabra s.p.a.: il primo (finanziamento RIE00138 /2016), a valere sul Fondo per il rafforzamento delle imprese, industriali, artigiane e di servizi per € 400.000,00, concesso per l'acquisto dei macchinari al tasso agevolato fisso annuo del 2%; il secondo (finanziamento POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse VII – Sistemi produttivi – linea di intervento 7.1.3.2), a valere sul Fondo Mezzanine Financing per € 740.000,00, concesso per acquisto/realizzazione immobili, opere murarie e macchinari, al tasso di interesse agevolato fisso annuo del 2,32%.

Successivamente alle deduzioni difensive depositate dagli invitati oggi convenuti, la Procura ha ritenuto di non dover agire

per il primo contributo MISE, né per il primo finanziamento agevolato del 2016 erogato da Fincalabra spa.

Invece, relativamente al sopra indicato secondo finanziamento agevolato, l'analisi della documentazione versata a corredo della domanda di finanziamento ha fatto emergere profili di responsabilità per danno erariale.

In particolare, per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature oggetto del finanziamento, la E.N.E.A.R.S. SRL, con sede legale in San Lucido (CS), P.I. 03270560786, è risultato che abbia emesso fattura n. 4 del 01.10.2015 per € 315.000,00 ed IVA Euro 69.300,00, avente ad oggetto: "fornitura di un concentratore sottovuoto 1.250/h per reflui liquidi di laboratorio PF10…". Dalle risultanze dell'attività investigativa svolta, è emerso che la Progetto Ecologia ha effettuato i seguenti pagamenti in favore della società fornitrice E.N.E.A.R.S.: i) bonifico di € 45.000,00 eseguito in data 10.08.2016; ii) bonifico di € 278.000,00 del 09.02.2017; iii) bonifico di € 61.300,00 eseguito in data 13.02.2017. Tuttavia, la società fornitrice E.N.E.A.R.S. non ha mai dichiarato fiscalmente di avere ricevuto tali importi quali asseritamente derivanti da operazioni commerciali. Inoltre, dall'analisi delle movimentazioni bancarie della fornitrice E.N.E.A.R.S., è stato possibile rilevare che gli importi pagati da Progetto Ecologia venivano immediatamente restituiti alla stessa tramite bonifici effettuati da E.N.E.A.R.S. alla Progetto Ecologia. La società beneficiaria del finanziamento

avrebbe dunque posto in essere, secondo l'attore, operazioni inesistenti con la complicità della società E.N.E.A.R.S. Srl.

Sempre in relazione all'ultimo finanziamento citato e con specifico riferimento alle operazioni di acquisto/realizzazione di immobili, è stata riscontrata la registrazione di n. 10 fatture emesse da EDILWORD48 SRL (nel prosieguo, anche solo <Edilword>), con sede in Cirò Marina (KR), P.I. 03193010794, esercente l'attività di costruzione edifici residenziali e non residenziali. La Procura regionale ritiene, tuttavia, che la fattura n. 22 del 23.11.2015, emessa per € 110.000,00 ed IVA € 24.400,00, avente ad oggetto: fattura d'acconto per la "realizzazione capannone industriale", sia relativa ad operazioni inesistenti in quanto non esibita durante il controllo di coerenza esterna effettuato nei confronti del fornitore Edilword e, dunque, indebitamente utilizzata per l'erogazione del finanziamento agevolato ad opera della Regione Calabria. Durante il controllo di coerenza esterna eseguito dalla Guardia di Finanza, infatti, l'amministratore di fatto della Edilword ha esibito esclusivamente le fatture n. 13 e 14 del 2022, dichiarando di avere eseguito esclusivamente i lavori riconducibili alle predette fatture.

Alla luce di tali fatti, la Procura regionale, affermata la giurisdizione contabile e ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi delle responsabilità erariale (rapporto di servizio, danno certo e attuale, condotta dolosa, nesso causale tra

condotta e danno), si è determinata per l'esercizio dell'azione erariale a carico dei soggetti precedentemente indicati, per avere posto in essere artifici e raggiri, avvalendosi di fatture emesse per operazioni inesistenti o parzialmente inesistenti, al fine di ricevere i finanziamenti oggetto del presente giudizio.

2. I convenuti si sono costituiti in data 21 maggio 2025, con memoria difensiva dell'Avv. Michele Mauro, con cui hanno eccepito preliminarmente la prescrizione dell'azione in quanto il finanziamento di euro 740.000,00 è stato erogato in n. 3 SAL - del 13.10.2014, del 14.10.2015 e del 15.11.2016 – e non essendo stato prospettato alcun occultamento doloso del danno, il termine prescrizionale sarebbe quanto meno decorso dal pagamento dell'ultimo SAL, con conseguente prescrizione del credito erariale, come peraltro già statuito con la sentenza n. 128/20 di questa Sezione. Nel merito, hanno invece chiesto il rigetto della domanda per infondatezza, in quanto – come documentato dalla Fincalabra spa, con la nota di riscontro alla richiesta di accesso agli atti da parte della Progetto Ecologia del 14.04.2025 - emergerebbe che la Progetto Ecologia ha effettivamente realizzato l'investimento oggetto del finanziamento contestato. In secondo luogo, sempre secondo la prospettazione difensiva, occorrerebbe tener conto della sentenza della Corte di giustizia tributaria di I grado di Crotone n. 464/24, che ha accertato la regolarità fiscale delle transazioni poste in essere. Infine, quanto alla ritenuta inesistenza delle

operazioni commerciali intercorse con la Edilword, la difesa ha allegato la fattura n. 22 quietanzata dal legale rappresentate della società.

3. All'udienza dell'11 giugno 2025, udita la relazione del Giudice relatore, udito il Pubblico ministero, uditi l'avv. Mauro e l'avv. Campana, che concludevano come da verbale in atti, all'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Merita preliminare scrutinio l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.

Essi, in una con la comparsa costitutiva, hanno documentato che Fincalabra, in data 14 maggio 2025, ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti avanzata dai deducenti il 14 aprile 2025, e dichiarato che la Progetto Ecologia ha realizzato l'investimento finanziato dalla Regione Calabria e che lo stesso è stato correttamente rendicontato con l'erogazione delle tre quote, l'ultima delle quali liquidata a titolo di saldo finale il 15.11.2016, con la conseguenza che, nella loro prospettazione dei fatti, già al momento della notificazione dell'invito a fornire deduzioni del 20 marzo 2024, l'azione era oltremodo prescritta, non avendo l'attore contestato l'occultamento doloso del danno (richiamano, a sostegno, la sentenza n. 128/2020 di questa Sezione in fattispecie analoga a quella di giudizio).

Merita d'essere precisato che, sebbene nell'atto introduttivo del giudizio, il Pubblico ministero, in relazione al finanziamento de

qua, non abbia contestato *apertis verbis* l'occultamento doloso del danno, limitandosi a contestare il fatto che, per ottenere il finanziamento, la società Progetto Ecologia di Albano & C. S.r.l. avrebbe posto in essere operazioni commerciali fittizie con la complicità della E.N.E.A.R.S. S.r.l. e della Edilword48 S.r.l., tuttavia, nel corso dell'udienza di discussione, egli ha argomentato che nella fattispecie odierna l'occultamento doloso è *in re ipsa*, rimarcando che non si tratta di una contro-eccezione in senso tecnico, ma di una mera difesa conseguente all'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, sicché versandosi in una ipotesi appunto di occultamento doloso del danno, l'azione non sarebbe affatto prescritta.

L'argomentazione del Requirente è fondata e meritevole di accoglimento.

Anzitutto, deve essere valorizzata la circostanza che la sentenza n. 128/2020 della Sezione Calabria richiamata dai convenuti è stata, sul punto, riformata in sede di gravame dalla sentenza n. 371/2022 della Sezione II centrale d'Appello, a tenore della quale l'occultamento può "ritenersi validamente prospettato, e contestato, nella misura in cui l'atto di citazione esponga gli elementi che ne dimostrerebbero l'esistenza, ciò a prescindere dal fatto che nell'atto stesso l'attore pubblico abbia fatto, o meno, uso del sintagma <occultamento doloso del danno>. Pertanto, se eccepita per la prima volta con la comparsa di costituzione in giudizio, la prescrizione quinquennale non può

che ritenersi correttamente contestata dal requirente regionale, financo se ciò avviene nel corso della discussione orale".

E, in vero, alle pagine 21-23 della citazione, emerge un punto scoperto: un contratto, se non fittizio, addirittura inesistente con la ENEARS e la fattura n. 22 mai rilasciata dalla Edilword: elementi, questi, che coprirebbero un doloso occultamento che non consente di far decorrere la prescrizione dal pagamento dell'ultimo SAL, ma appunto dal giorno della scoperta del danno, che si manifesta allorquando le indagini condotte dalla Guardia di Finanza disvelano una restituzione di somme da parte di Enears alla società dei convenuti, somme che paiono essere riconducibili ad un contratto tra le parti del 14 dicembre 2016, ma di cui non vi è prova in atti. Lo stesso a dirsi per i rapporti con la Edilword, laddove non v'è prova dell'esecuzione dell'intervento fatturato, non potendo a tale scopo valere la fattura postuma n. 22 del 2015, quietanzata nelle more, e prodotta agli atti del giudizio e che invece è un elemento che, insieme con altri, secondo quanto appresso si dirà, conferma in toto l'ipotesi accusatoria.

Pertanto, quanto alla eccezione di prescrizione, la stessa è infondata e va respinta, avendo l'attore in citazione contestato, nella sostanza, proprio l'occultamento doloso del danno, coperto da operazioni commerciali fittizie e asseritamente strumentali all'ottenimento del finanziamento pubblico da parte della regione Calabria attraverso la partecipata Fincalabra.

2. Nel merito, la domanda erariale va accolta integralmente per i motivi che seguono.

Come riportato in narrativa, la contestazione di danno attiene all'indebita percezione di un finanziamento agevolato di € 740.000 da parte della società Progetto Ecologia avente titolo nel Fondo Mezzanime – POR Calabria FESR 2007 – 2013, Asse VII, Sistemi Produttivi, Linea di intervento 7.1.3.2., per il rafforzamento delle imprese industriali, artigiane e servizi esistenti. L'intervento finanziato, secondo la Procura regionale, presenterebbe talune anomalie, dal momento che le somme, transitate nelle casse della Progetto, sarebbero state da questa pagate, per lavori in parte fittizi, ad altre due società, la Enears e la Edilword, che non hanno mai registrato nella propria contabilità le fatture emesse in favore della Progetto, avendole giustificate *aliunde*.

Quanto alla Enears, in data 01.10.2015, essa emette la fattura n. 4/2015 per € 384.300 iva incl. ma secondo l'attore la prestazione non sarebbe stata eseguita e prova ne sarebbe la circostanza che l'importo fatturato dalla Enears le viene poi restituito dalla Progetto con 3 bonifici di € 45.000 il 10.08.2016, di € 278.000 il 09.02.2017 e di € 61.300 il 13.02.2017, ove gli ultimi due bonifici del 2017 troverebbero la loro giustificazione causale in un contratto tra le parti in data 14.12.2016, di cui non v'è traccia.

Quanto alla Edilword, la fattura n. 22/2015 per € 110.000

relativa alla costruzione di un capannone, non è stata registrata nella contabilità aziendale, ma è stata quietanzata solo nel 2017 e depositata in comparsa.

Nella disamina del Requirente, la documentazione fiscale acquisita nel corso delle indagini simula operazioni commerciali inesistenti tra la Progetto e la Enears per un verso, e la Edilword per l'altro, finalizzate all'indebita percezione, da parte della Progetto Ecologia, dell'importo pubblico di € 740.000 finanziato dalla regione Calabria tramite la società Fincalabra.

Contro questo impianto accusatorio, la difesa dei convenuti ha rivendicato l'effettiva esecuzione dei lavori, come certificato da Fincalabra, e deporrebbe in questa direzione anche la sentenza n. 464/2024 della Corte di giustizia tributaria di Crotone che, in relazione proprio alla documentazione fiscale prodotta e relativa alla contestazione dell'attore, nulla ha addebitato alla Progetto sotto il profilo appunto tributario.

Il Collegio è tuttavia persuaso del fatto che l'assunto attoreo è fondato.

Quanto alla contestata fattura n. 22 del 2015 della Edilword, depongono a favore della fondatezza della domanda, senza che i convenuti abbiano dimostrato il contrario, le dichiarazioni dell'amministratore di fatto della società, il quale nel corso delle indagini ha dichiarato che i pagamenti eseguiti dalla Edilword alla Progetto si riferiscono unicamente alle fatture n. 13 e n. 15 emesse per lavori di muratura con tre o quattro operai, oltre la

circostanza di non avere ricevuto altri pagamenti per importi consistenti dalla Progetto Ecologia.

Sicché, come opportunamente contestato dal Requirente, la fattura n. 22 del 2015 di € 110.000 oltre iva, esibita oggi dai convenuti, non potrebbe mai riferirsi (se non apparentemente) ai lavori di cui all'oggetto del giudizio, mentre le argomentazioni contrarie si appalesano prive di consistenza.

I convenuti in sostanza addossano alla Edilword la responsabilità di non avere registrato nella propria contabilità le fatture emesse e saldate dalla Progetto Ecologia, in quanto relative a lavori effettivamente eseguiti e pagati. La fattura n. 22 in contestazione, in particolare, sarebbe relativa – insieme con altre – ad anticipazioni di lavori da eseguire che, stante l'indisponibilità di fondi, non sono mai stati eseguiti e per i quali la Progetto Ecologia aveva formalmente richiesto alla Edilword l'emissione di note di credito mai trasmesse.

In vero, tale argomentazione rafforza, e non indebolisce, l'ipotesi accusatoria, dal momento che, stando agli atti, la mancata emissione delle note di credito è coerente con le dichiarazioni dell'amministratore della Edilword sull'inesistenza di lavori commissionati dalla Progetto Ecologia che potessero giustificare l'emissione della fattura n. 22 del 2015, mentre il deposito successivo della fattura in questione quietanzata dalla Edilword, se da un lato scrimina l'operato della Progetto sotto il profilo oggettivo, fiscale e tributario (in questo senso anche il

passaggio motivazionale della sentenza n. 464/2024 della Corte di giustizia tributaria di Crotone richiamata dai convenuti), dall'altro e parallelamente non prova la circostanza che quei lavori, al di là di quanto emergerebbe dalle dichiarazioni fiscali, siano stati effettivamente eseguiti e realizzati dalla Edilword.

Detto altrimenti, non v'è prova della circostanza che l'importo di € 110.000 di cui alla fattura postuma n. 22/15 rilasciata dalla Edilword sia effettivamente servito per la realizzazione dell'intervento da parte della stessa Edilword o se, come la stessa sentenza del giudice tributario non esclude, non sia invece servito per far ottenere alla Progetto il finanziamento concesso da Fincalabra.

D'altra parte, la realizzazione dell'intervento di per sé non è un argomento probante: maggior peso assumono, come già accennato, le dichiarazioni dell'amministratore di fatto della Edilword raccolte nel corso delle indagini, il quale ha dichiarato, per un verso, che gli unici lavori eseguiti dalla società in favore della Progetto sono quelli di cui alle fatture n. 13 e 14 del 2022 emesse per lavori di muratura con qualche operaio, per altro verso, di non avere ricevuto altri pagamenti per <importi consistenti> dalla Progetto Ecologia; a tutto ciò occorre aggiungere la considerazione secondo la quale che è del tutto implausibile che a fronte di un consistente importo (€ 110.000) la società non abbia emesso contestualmente la relativa fattura a giustificazione della transazione finanziaria, e neppure abbia

annullato la fattura attraverso l'emissione di note di credito che pure la Progetto aveva richiesto (due ipotesi, queste emergenti dagli atti, in totale contrasto tra loro).

Il Collegio è pertanto persuaso che la somma de quo sia stata inserita nella rendicontazione presentata a Fincalabra ai fini dell'emissione del terzo SAL e del saldo finale (cfr. All. 10 in fascicolo convenuti), ma essa non prova che l'intervento sia stato eseguito dalla Edilword né quale sia il corrispettivo realmente versato a tale fine.

Le medesime considerazioni valgono con riferimento all'altra contestazione mossa dal requirente, ossia i rapporti commerciali con la Enears in riferimento alla fattura n. 4 del 2015 di € 384.300 che, nella disamina del requirente, altro non sarebbe che una partita di giro, dal momento che la stessa somma rientra nelle casse della Enears con i tre bonifici (i) il 10.08.2016 per € 45.000, (ii) il 09.02.2017 per € 283.000, e (iii) il 13.02.2017 per € 61.000.

Nella prospettazione attoriale, la fattura n. 4 del 2015 sarebbe stata utilizzata dalla Progetto unicamente per rendicontare il costo finanziato dal contributo pubblico di € 740.000,00 da parte della regione Calabria.

Nel corso del parallelo giudizio tributario, conclusosi con l'accertamento della regolarità fiscale delle operazioni commerciali de qua, e che per questo i convenuti invocano a sostegno della loro assenza di responsabilità erariale, la Progetto

si è difesa sostenendo che i contratti stipulati con la E.N.E.A.R.S. non necessariamente dovevano essere eseguiti, ovverosia che l'esecuzione delle prestazioni non era una conseguenza automatica dell'emissione della fattura (cfr., sentenza n. 464/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Crotone, §.3, alinea 21).

Sennonché, ad avviso del Collegio, è proprio in questa affermazione che si solidifica la responsabilità erariale della Progetto.

Nella sentenza n. 464/2024, il giudice tributario motiva: "Ed infatti, è la stessa società (la Progetto, n.d.r.) ad ammetterlo, alle pag.14,15,16 della memoria, in quanto precisa che l'impianto che avrebbe dovuto realizzare la E.N.E.A.R. S. srl sarebbe stato poi costruito da un'altra società, l'Ingegneria Alimentare srl".

In realtà, dei rapporti tra la Progetto e l'Ingegneria Alimentare srl, dà conto anche l'attore pubblico, laddove – in relazione alle prime due tranches del finanziamento, e per le quali ha ritenuto di non dover procedere – rappresenta appunto che l'Ingegneria Alimentare srl aveva emesso fatture relative alla costruzione degli impianti di cui non era possibile dubitare la fittizietà (anche tenuto conto del contenzioso civile tra le due società e che aveva condotto a escludere l'esercizio dell'azione almeno sotto il profilo soggettivo del dolo e della colpa grave), ma che lo stesso non può dirsi per la terza tranche del finanziamento oggetto di contestazione, ove la Enears ha emesso la fattura n.

4 del 01.10.2015, per euro 384.300,00, per la fornitura di un concentratore sottovuoto 1.250/h per reflui liquidi di laboratorio.

Orbene, se da un lato il giudizio tributario di primo grado ha accertato la regolarità fiscale dell'operazione, avendo la Enears ricevuto l'intimazione di versare le imposte dirette ed indirette derivanti dalla suddetta fornitura e, dall'altro, essendo documentato che l'importo relativo alla predetta fattura è stato integralmente corrisposto dalla Progetto Ecologia alla Enears, mediante tre bonifici bancari, tuttavia, lo stesso giudice tributario così motiva: "Anche in questo caso, dall'indagine svolta dalla GDF è emerso che il bene oggetto delle fatture in questione è stato effettivamente acquistato dalla ricorrente e che, al massimo, possa ipotizzarsi un'operazione soggettivamente inesistente, finalizzata ad ottenere indebiti contributi pubblici; per quel che rileva, però, in questa sede, sicuramente non si è trattato di un'operazione oggettivamente inesistente; né risulta adeguatamente provata la sussistenza di un'operazione soggettivamente inesistente".

Orbene, seppure il giudice tributario abbia accertato la corrispondenza fiscale tra la fattura n. 4/15 di € 384.300 della Enears e la restituzione dell'importo da parte della Progetto, parallelamente ha collegato i due bonifici del 09.02.2017 e del 13.02.2017 a un contratto di servizi del 14.12.2016, e di cui dà conto anche l'attore in citazione, vero e dirimente ora è che tale

contratto non è mai stato prodotto dalla società convenuta.

Pertanto, è su tale terreno che i convenuti avrebbero dovuto offrire un corredo probatorio atto a superare la contestazione della Procura regionale, in quanto se è vero che il concentratore è stato fornito e il capannone industriale realizzato, resta indimostrata la causale della restituzione delle somme finanziate da parte di Enears alla Progetto, così come resta indimostrato che sia stata la società Edilword a realizzare il capannone industriale e quale prezzo.

Il che rende sine causa, almeno sotto il profilo soggettivo, il finanziamento pubblico ricevuto, sì da rendere legittima la domanda risarcitoria/restitutoria per l'intero.

La domanda pertanto merita l'accoglimento e i convenuti devono essere condannati in solido tra loro al risarcimento della somma di euro 740.000 in favore della regione Calabria a titolo di finanziamento indebitamente ricevuto, oltre la rivalutazione monetaria dal dì dell'evento alla pubblicazione della sentenza e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 24107 del registro di segreteria, in

accoglimento integrale della domanda, condanna in solido tra loro Alessandro Albano, Rosanna Lionetti e Antonio Lionetti, quali rappresentanti legali della società Progetto Ecologia di Albano A. & C. S.R.L all'epoca dei fatti contestati, al risarcimento del danno di euro 740.000,00 in favore della regione Calabria, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.

Condanna, in solido tra loro, Alessandro Albano, Rosanna Lionetti e Antonio Lionetti, quali rappresentanti legali della società Progetto Ecologia di Albano A. & C. S.R.L all'epoca dei fatti contestati al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario come da nota segretariale a margine della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nelle Camere di consiglio dell'11 giugno 2025 e del 16.09.2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi — Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositato in data 07/10/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 24107

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	9	€ 144,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	27	€ 432,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 62,01
NOTIFICHE		€ 65,52
ORIGINALE SENTENZA	5	€ 80,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	5	€ 80,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 10,47
TOTALE		**€ 938,00**

DICONSI EURO NOVECENTOTRENTOTTO/00

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente